



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CASERTA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MARCHESE</u> | <u>MARIO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FONTANA</u> | <u>MANUELA</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CRISCI</u> | <u>LUCIANA</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 386/2018
depositato il 29/01/2018

- avverso AVV. PAGAMENTO n° 4521043947 TRIB.LOCALI 2017
contro:
CONS. DI BONIFICA BACINO INF. VOLTURNO
VIA ROMA 80 81100 CASERTA

- avverso AVV. PAGAMENTO n° 4521043947 TRIB.LOCALI 2017
contro:
GE.FI.L. S.P.A.

difeso da:

MAROTTA ORNELLA
VIA CASSOLINO, 20/B 84040 CELLE DI BULGHERIA

proposto dal ricorrente:

NAVAS & C. S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO ANTONIO

difeso da:

CARAVELLA LUCA
VIA GIARDINI 18 81043 CAPUA CE

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 386/2018

UDIENZA DEL

16/05/2018 ore 09:00

N°

2446/2018

PRONUNCIATA IL:

16 MAG. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 MAG. 2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Angela Salvati)



h

Ragioni di fatto e di diritto

Con il ricorso in oggetto N. & C. s.r.l., proponeva ricorso avverso l'avviso di pagamento avente ad oggetto la somma di euro 1.304,24 a titolo di contributi del consorzio di bonifica per l'anno 2017, con riferimento all'immobile di proprietà della ricorrente sito in Capua, alla via Comunale S. Giuseppe n. 20/A, contestando l'esistenza di un beneficio per il bene. Si è costituito il consorzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Il ricorso va accolto.

Il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.

Nella specie l'avviso di pagamento è motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale. A fronte di ciò il ricorrente ha eccepito l'inesistenza del beneficio.

Orbene a sostegno dell'assunto dell'inesistenza di un beneficio diretto per il fondo, la parte istante ha prodotto una consulenza tecnica di parte. E' noto che le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne segue che, qualora il giudice di merito le abbia apprezzate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento (cfr Cass civ n. 18303/'15). Nella specie, la consulenza in oggetto ha contenuto analitico ed adeguato corredo fotografico. Da essa risulta che salvo il torrente Agnena Nova ed il Collettore Maiorisi tutti gli altri alvei sono ubicati nella zona ad ovest del tenimento comunale e perciò di nessuna pertinenza con lo stabilimento della società, che si trova ad almeno 2 KM di distanza da tali bacini. Quanto al torrente Agnena Nuova il consulente ha rilevato, corredando la valutazione degli opportuni riscontri fotografici, che il collettore ed i suoi canali si presentano in stato di completo abbandono e che la sezione utile è nulla a causa della presenza di vegetazione spontanea e di detriti e rifiuti che occludono l'invaso. Quanto al collettore Maiorisi, esso è realizzato mediante canalizzazioni in calcestruzzo armato prefabbricate e posate a cielo aperto, ad un'altezza di circa 50 cm dal terreno mediante supporti anch'essi in calcestruzzo armato prefabbricati. Dalla consulenza risulta che le giunture appaiono in gran parte lesionate ed il canale interrato e occluso da vegetazione spontanea. Risulta infine che intere parti delle strutture sono sventrate.

Infine è agli atti nota del settore urbanistico del Comune di Capua del 3.10.2017, da cui emerge che non risultano essere state inoltrate all'ufficio in oggetto, dal gennaio 2016 alla data dell'atto richieste di autorizzazioni, concessioni e comunicazioni da parte del Consorzio del Bacino inferiore del Volturno relativi ad interventi di bonifica per il Comune di Capua.



1



Il quadro istruttorio agli atti consente di ritenere l'insussistenza del beneficio per il fondo.

Il ricorso va dunque accolto.

In considerazione delle ragioni della decisione si compensano le spese di giudizio.


P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di pagamento impugnato;

2) compensa le spese.

Caserta, 16.5.2018

Il Giudice relatore



Il Presidente

